

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-1791 del 21/04/2020
Oggetto	Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 relativa alla società VETIMEC Soc. Coop. per lo stabilimento sito in comune di Calderara di Reno, via De Gasperi n° 3
Proposta	n. PDET-AMB-2020-1843 del 20/04/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno ventuno APRILE 2020 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

## ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA<sup>1</sup>

### DETERMINA

**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 relativa alla società VE-TIMEC Soc. Coop. per lo stabilimento sito in comune di Calderara di Reno, via De Gasperi n° 3**

#### La Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

#### Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale AUA<sup>2</sup> a seguito di modifica sostanziale dell'AUA vigente rilasciata dal SUAP del comune di Calderara di Reno con atto Prot n° 31553 del 11/05/2015, relativa alla società VETIMEC Soc. Coop. per lo stabilimento ubicato nel comune di Calderara di Reno, via De Gasperi n° 3 che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
  - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera<sup>3</sup>
  - Autorizzazione allo scarico di reflui idrici in pubblica fognatura<sup>4</sup>
  - Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica di cui all'art.8, commi 4 o 6, della L.447/1995
2. Tale atto aggiorna e sostituisce la precedente AUA adottata dalla Città Metropolitana di Bologna con determina n° 797 PG n°44506 del 03/04/2015, in quanto ne costituisce modifica sostanziale.
3. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, elencate negli allegati A, B e C alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;

<sup>1</sup> Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

<sup>2</sup> Ai sensi dell' art.. 3 del DPR n°59/13 “Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....”..

<sup>3</sup> Ai sensi dell'art. 269 del DLgs. 152/06 Parte Quinta

<sup>4</sup>Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza

4. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente<sup>5</sup>;
5. Dà atto che con la presente autorizzazione unica ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria<sup>6</sup>
6. Obbliga la società VETIMEC Soc. Coop. a presentare domanda di rinnovo completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza suindicata<sup>7</sup>
7. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello unico delle Attività Produttive territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale.
8. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale dell'ARPAE, alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
9. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

#### **Motivazione**

La società VETIMEC Soc. Coop., c.f e p. iva 01678331206, avente sede legale in comune di Calderara di Reno, via Castagnini n° 21 e stabilimento in comune di Calderara di Reno, via De Gasperi n° 3 ha presentato in data 05/08/2019<sup>8</sup> al Suap del comune di Calderara di Reno una domanda di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente<sup>9</sup> per il sito produttivo che svolge attività di costruzione stampi in acciaio.

Tale domanda contiene la richiesta di modifica delle emissioni in atmosfera.

Con la documentazione integrativa del 24/09/2019 e 09/12/2019<sup>10</sup> è inoltre descritta la presenza di scarichi di acque reflue domestiche e meteoriche non contaminate recapitate in pubblica fognatura ed è fornita auto-dichiarazione di compatibilità acustica dello stabilimento in quanto l'attività produttiva determina impatto acustico trascurabile rispetto all'attuale rumorosità della zona e sono rispettati i limiti assoluti e differenziali previsti dalla normativa vigente.

In data 23/10/2019 è pervenuto il contributo tecnico all'istruttoria del Servizio Territoriale<sup>11</sup>, in merito alle emissioni in atmosfera.

<sup>5</sup> In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

<sup>6</sup> Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

<sup>7</sup> In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR n°59/2013

<sup>8</sup> Domanda di modifica sostanziale di AUA agli atti di ARPAE con PG n°129611 del 21/08/2019, **pratica SINADOC n°24836 del 2019**

<sup>9</sup> Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP del comune di Calderara di Reno con Prot n° 31553 del 11/05/2015 ed adottata dalla Città Metropolitana di Bologna con determina n° 797 PG n° 44506 del 03/04/2015

<sup>10</sup> Documentazione integrativa agli atti di ARPAE con PG n° 146597/2019 e PG n° 183335 del 09/12/2019

<sup>11</sup> Agli atti di ARPAE con PG n° 163752 del 23/10/2019

In data 10/02/2020 è pervenuto il parere favorevole con prescrizioni di HERA Spa, Direzione Acqua<sup>12</sup>, ente gestore del Servizio Idrico Integrato ed in data 09/03/2020 è pervenuto il parere favorevole del comune di Calderara di Reno<sup>13</sup> al rilascio della modifica sostanziale di AUA .

In applicazione della deliberazione della Giunta Regionale n.926 del 05/06/2019 che ha approvato il tariffario di ARPAE per le attività di istruttoria tecnica e gestione amministrativa delle autorizzazioni ambientali, gli oneri istruttori dovuti dalla ditta richiedente ad ARPAE ammontano ad € 296,00 (importo corrispondente alla matrice emissioni in atmosfera cod. tariffa 12.3.4.1);

Si adotta pertanto l'AUA che ricomprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art 269 del DLgs 152/06 Parte Quinta, secondo le prescrizioni contenute nell'allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale
- Autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura ai sensi del DLgs 152/06 Parte Terza secondo le prescrizioni contenute nell'allegato B al presente atto quale parte integrante e sostanziale
- Nulla osta alla matrice di impatto acustico sulla base della auto dichiarazione resa ai sensi dell'art 4 comma 2 del DPR 227/2011.

La Responsabile  
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana  
Patrizia Vitali

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

<sup>12</sup> Parere di HERA Spa agli atti di ARPAE con PG n° 21240 del 10/02/2020

<sup>13</sup> Parere del comune agli atti con PG n° 38092 del 09/03/2020

## Autorizzazione Unica Ambientale

VETIMEC Soc. Coop. - comune di Calderara di Reno – via De Gasperi n° 3

### ALLEGATO A

#### Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di costruzione stampi in acciaio svolta nello stabilimento in comune di Calderara di Reno, via De Gasperi n° 3, secondo le seguenti prescrizioni:

1. La società VETIMEC Soc. Coop. è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

#### EMISSIONE E1 PROVENIENZA: FORATRICI

Portata massima .....	7200 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	7 m
Durata massima .....	14 h/g

#### CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Nebbie Oleose.....	10 mg/Nm <sup>3</sup>
--------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a tasche

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

#### EMISSIONE E2 PROVENIENZA: BANCO AGGIUSTAGGIO MANUALE LUCIDATURA STAMPI

Portata massima .....	4000 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	10 m
Durata massima .....	9 h/g

#### CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare .....	10 mg/Nm <sup>3</sup>
-----------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aobo@cert.arpae.emr.it

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

---

#### EMISSIONE E3

##### PROVENIENZA: SALDATURA

- Sono escluse dalla presente autorizzazione le attività che utilizzano filo di acciaio inox per la saldatura.
- Nell'esercizio dell'attività dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni e/o limiti di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm <sup>3</sup>
----------------	----	--------------------

- Durante l'effettuazione di eventuali operazioni **accessorie** di sabbiatura o altre lavorazioni meccaniche a secco per la preparazione della superficie da trattare, gli effluenti devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento delle polveri totali in grado di garantire il rispetto del seguente limite di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm <sup>3</sup>
----------------	----	--------------------

- Sono escluse dalla presente autorizzazione in via generale le emissioni derivanti da lavorazioni che utilizzano metalli di cui alla tabella A1, parte II dell'allegato I alla parte quinta del D.lgs. 152/06 (ad esempio cromo VI, nichel, cadmio, ecc.).
- L'Azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici durante le operazioni di cui al punto di emissione E3, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori limite stabiliti anche attraverso l'installazione di idonei sistemi di abbattimento;
- In sede di messa a regime degli impianti dovrà essere effettuato almeno un autocontrollo alle emissioni derivanti dalle operazioni di cui al presente punto di emissione mirante alla verifica del rispetto dei valori limite.

---

#### EMISSIONE E9

##### PROVENIENZA: BANCO AGGIUSTAGGIO MANUALE LUCIDATURA STAMPI

Portata massima .....	2500 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	10 m
Durata massima .....	9 h/g

##### CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolato .....	10 mg/Nm <sup>3</sup>
-----------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

---

#### EMISSIONE E4

##### PROVENIENZA: RICARICA CARRELLI ELEVATORI

Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aobo@cert.arpae.emr.it

---

EMISSIONE E5

PROVENIENZA: CENTRALE TERMICA (POTENZIALITA' TERMICA 90 KW) A METANO

EMISSIONE E6

PROVENIENZA: NASTRO RADIANTE CAMPATA FORATRICI (POTENZIALITA' TERMICA 115 KW)

EMISSIONE E7

PROVENIENZA: NASTRO RADIANTE AGGIUSTAGGIO PESANTE (POTENZ. TERMICA 115 KW)

EMISSIONE E8

PROVENIENZA: NASTRO RADIANTE AGGIUSTAGGIO LEGGERO (POTENZ. TERMICA 151 KW)

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282 c.1 DLgs 152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici pari a 3 MW.

---

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento: UNI EN 15259:2008; UNI EN ISO 16911-1:2013; UNI 10169:2001; UNI EN 13284-1:2003
- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 - UNI EN ISO 16911-1:2013 per la determinazione della velocità e della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI EN 13284-2:2005 per la determinazione del materiale particellare;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 (gravimetria/IR) + UNICHIM 759 per la determinazione delle nebbie oleose;

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpae.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpae.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC [aobo@cert.arpae.emr.it](mailto:aobo@cert.arpae.emr.it)

idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione  $\pm$  Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpae.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpae.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC [aobo@cert.arpae.emr.it](mailto:aobo@cert.arpae.emr.it)

gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.

3. La messa in esercizio del punto di emissione E9 deve essere comunicata ad ARPAE con un anticipo di almeno 15 giorni. Entro due mesi dalla messa in esercizio la ditta dovrà provvedere alla messa a regime dello stesso punto di emissione e comunque non oltre il 31.05.2021 salvo diversa comunicazione relativamente alla richiesta motivata di proroga. Le prese di campionamento delle emissioni per cui è prevista una periodicità di analisi dovrà essere adeguata a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;

Gli autocontrolli di messa a regime dovranno essere effettuati durante un periodo continuativo di dieci giorni a partire da tale data; in tale periodo l'azienda dovrà effettuare almeno tre campionamenti, in tre giornate diverse, e successivamente inviare i risultati di analisi a questa Amministrazione nei termini di 60 giorni dalla data di messa a regime stessa;

4. L'ARPAE nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
5. La società VETIMEC Soc. Coop. dovrà osservare altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, una periodicità annuale per i punti di emissione E1, E2, ed E9.

La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate da ARPAE. e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

6. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta VETIMEC Soc. Coop., con scritta a vernice indelebile, con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
7. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata alla ARPAE.

## **Autorizzazione Unica Ambientale**

**VETIMEC Soc. Coop. - comune di Calderara di Reno – via De Gasperi n° 3**

### **ALLEGATO B**

**matrice scarico di acque reflue in pubblica fognatura di cui alla Parte Terza  
Dlgs 152/2006 e D.G.R.286/2005**

#### **Classificazione dello scarico e prescrizioni**

Scarico di acque reflue domestiche ed acque meteoriche non contaminate provenienti dall'insediamento produttivo posto in Comune di Calderara di Reno, via De Gasperi n° 3 e recapitanti nella pubblica fognatura comunale.

#### **Prescrizioni**

Si autorizza sulla base del parere espresso dal Comune di Calderara di Reno del 06/03/2020 riportato nelle pagine successive e del parere, ivi richiamato, di HERA Spa, ente gestore del Servizio idrico integrato, parte integrante del presente Allegato B al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.



Comune di  
**Calderara di Reno**

**Settore Governo e Sviluppo del Territorio**  
Servizio Pianificazione, SUE, SUAP, Ambiente

Prot. n.	<b>2020/0005409</b>		
Tit.	<b>06.09.02</b>	Fasc.	<b>2019/33/0</b>
Rif. Prot.	n.	<b>2019/20032</b>	
<b>S.U.A.P.</b>	<b>20032/2019</b>		

Calderara di Reno, 06/03/2020

Spett.le  
A.R.P.A.E - AACM  
Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente Energia  
Emilia-Romagna  
Pec. [aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

OGGETTO: Procedimento S.U.A.P. 20032/2019 Richiesta di modifica sostanziale Autorizzazione Unica Ambientale per la Matrice emissioni in atmosfera ai sensi del DPR 59/2013 e matrice scarichi reflui avviato dalla Ditta Vetimec Soc. Coop. C.F./P.I. 01678331206, per attività di costruzione di stampi in acciaio, sita in via A. De Gasperi n. 3 a Calderara di Reno (BO).

NULLA OSTA AMBIENTALE

### **IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Vista la Richiesta di modifica sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 59/2013 per la Matrice emissioni in atmosfera ai sensi del DPR 59/2013 e per la Matrice scarichi reflui, provenienti da attività di costruzione di stampi in acciaio, sita in via A. De Gasperi n. 3 a Calderara di Reno (BO), inoltrata al SUAP in data 05/08/2019 con P.G. n. 20032 dalla Ditta "Vetimec Soc. Coop. C.F./P.I. 01678331206", con sede legale in Via Castagnini n. 21 a Calderara di Reno (BO), legalmente rappresentata da Finiguerra Annamaria C.F. FNGNMR65T57D883A;

Visto il parere espresso da HERA in qualità di Gestore Unico della rete fognaria pubblica (pervenuto al Prot. Gen. con n. 3112 in data 11/02/2020), in merito al rilascio dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue domestiche (sempre ammesse), e delle meteoriche di dilavamento non contaminate;

Richiamato il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006, "Norme in materia ambientale";

Visto il D.P.R. n. 227 del 19/10/2011, "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49 c. 4 D.L. 78/10 convertito con modificazioni dalla L. 122/10";

Vista la Del. G.R. n. 1053 del 9/06/2003, direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. n. 152/1999 come modificato dal D.Lgs. n. 258/2000 (come sostituiti dal D.Lgs. n. 152/2006) recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

Richiamato il vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato, approvato in data 23/05/2007 dall'Assemblea di ATO5 e successivamente in data 28/05/2008;

Pagina 1 di 2



**Piazza Marconi n. 7 - 40012 Calderara di Reno - Bologna**

Sede operativa: via Garibaldi 2/G

Tel. 051.6461206 – Fax 051.722186

PEC: [comune.calderara@cert.provincia.bo.it](mailto:comune.calderara@cert.provincia.bo.it) - [www.comune.calderaradireno.bo.it](http://www.comune.calderaradireno.bo.it)

C.F. 00543810378 - P.I. 00514221209 – IPA GIGQ07

## ESPRIME IL PROPRIO NULLA OSTA AMBIENTALE

**MATRICE SCARICHI:** per lo scarico acque reflue domestiche e meteoriche di dilavamento non contaminate in pubblica fognatura così come definite dall'art. 74 della Sezione II Titolo I del D.Lgs. 152/2006, per lo stabilimento della Ditta richiedente con sede sita in Via A. De Gasperi n. 3, rispettando quanto indicato dalla stessa ditta nella domanda di A.U.A. e negli elaborati grafici allegati alla pratica, nonché quanto indicato nel parere di HERA in qualità di Gestore Unico della rete fognaria pubblica (Prot. Gen. 3112 del 11/02/2020), in merito al rilascio dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque di cui sopra. Il presente nulla osta è da riferirsi esclusivamente alla matrice delle acque sopra indicate. Ogni modificazione che si intenda apportare allo scarico di cui sopra o al sistema di convogliamento delle acque reflue, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione. Eventuali variazioni quali-quantitative degli scarichi dovranno essere nuovamente esaminate ed assoggettate al rilascio della prevista autorizzazione.

Si avverte che:

- Il Comune di Calderara di Reno con il supporto di ARPAE Servizio Territoriale – Distretto Urbano, è autorizzato ad effettuare tutte le ispezioni ritenute necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi nello stabilimento interessato dalla domanda di autorizzazione;
- Il presente nulla osta è riferito esclusivamente agli scarichi di cui alla domanda richiamata in premessa come individuato nella planimetria agli atti, per cui eventuali altri scarichi, anche se provenienti dallo stesso insediamento, dovranno essere autorizzati separatamente.

Dovrà essere precisato nell'autorizzazione che l'inosservanza delle prescrizioni indicate nel presente nulla osta e nel parere di HERA, determineranno l'applicazione della sanzione amministrativa e pecuniaria prevista dal TITOLO V Capo I e II del D.Lgs. n. 152/2006 più volte richiamato e che ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui sopra, ai sensi dell'art. 130 Titolo IV Capo III del D.Lgs. n. 152/2006, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico il Comune potrà procedere, in base alla gravità delle infrazioni, alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, alla revoca del provvedimento in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida ovvero in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo per la salute pubblica e l'ambiente.

**Dovrà essere precisato inoltre nell'autorizzazione che la stessa, ai sensi dell'art. 3, comma 6, D.P.R. 59 del 13/03/2013, conserverà validità di anni 15 (quindici) dalla data di rilascio del Provvedimento Unico da parte del SUAP e che, ai sensi dell'art. 5, comma 1, D.P.R. 59 del 13/03/2013, il rinnovo dovrà essere richiesto 6 (sei) mesi prima della scadenza.**

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Pianificazione - S.U.E. – S.U.A.P. – Ambiente

**Geom. Sandra Campagna**

Documento informatico firmato digitalmente e conservato in originale ai sensi del D. lgs. 82/2005 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale".

Referente per l'istruttoria:  
Arch. Elisabetta Mutidieri  
051/6461258  
[elisabetta.mutidieri@comune.calderaradireno.bo.it](mailto:elisabetta.mutidieri@comune.calderaradireno.bo.it)



**HERA S.p.A.**  
**Direzione Acqua**  
Via Razzaboni, 80 41122 Modena  
tel. 059.407111 fax. 059.407040  
[www.gruppohera.it](http://www.gruppohera.it)

Spett.li  
**COMUNE DI CALDERARA DI RENO**  
**Settore Governo e Sviluppo del territorio**  
Servizio SUE, SUAP, Commercio, Ambiente e Rifiuti  
Piazza Marconi, 7  
40012 CALDERARA DI RENO BO  
PEC: [comune.calderara@cert.provincia.bo.it](mailto:comune.calderara@cert.provincia.bo.it)

Modena, 10 febbraio 2020  
Prot. n. 13082

**ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la  
prevenzione, l'ambiente e l'energia)**  
Via San Felice, 25  
40122 BOLOGNA BO  
PEC: [aooobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aooobo@cert.arpa.emr.it)

Fognatura e Depurazione Emilia  
Servizio Tecnico GP/ge

ns. rif. Hera SpA	Data prot.: 21/08/2019	Num. prot.: 0080603
	Data prot.: 24/09/2019	Num. prot.: 0090596
	Data prot.: 30/10/2019	Num. prot.: 0102830
	Data prot.: 09/12/2019	Num. prot.: 0115777
	PA&S numero 102/2019	

**Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA.**

**Ditta richiedente: "VETIMEC SOC. COOP." Esercente l'attività di produzione stampi metallici sita in via Alcide de Gasperin° 2 - Comune di Calderara di Reno (BO).**

*Comune di Calderara di Reno - Settore Governo e Sviluppo del territorio - Servizio SUE, SUAP, Commercio, Ambiente e Rifiuti:*

- **Prot. n. 2019/21084 Tit. 06.09.02 Fasc.2019/33/0**
- **Rif. Prot. 2019/20032**
- **Procedimento S.U.A.P. 20032/2019**

*Istanza di AUA per modifica sostanziale per la matrice emissioni.*

*Istanza di AUA per autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue.*

In merito all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA matrice scarico in pubblica fognatura di acque reflue presentata dalla Signora Anna Maria Finiguerra codice fiscale FNGNMR65T57D883A per conto della Ditta "VETIMEC SOC. COOP." codice fiscale / p. IVA 01678331206 con sede legale in via Castagnini n° 21 Comune Calderara di Reno (BO) e stabilimento produttivo in Calderara di Reno (BO) Via Alcide de Gasperi n° 3 relativa all'insediamento esercente la produzione di stampi meccanici.

Esaminata la documentazione allegata all'istanza di AUA e verificato che;

- ✓ la società risulta autorizzata a seguito di emissione con Determinazione Dirigenziale N. 797 dell'Autorizzazione Unica Ambientale concessa con P.G. 44505/2015 per la matrice emissione in atmosfera;
- ✓ l'isolato, in cui è ubicato lo stabilimento, compreso tra le vie De Gasperi e Via Bargellino, è di proprietà del richiedente l'istanza autorizzativa;
- ✓ nell'area di stabilimento, la porzione nord, è concessa in locazione alla società SV Petroni srl che risulta essere una controllata della Vetimec Soc. Coop.;
- ✓ lo stabilimento per cui è stata attivata l'istanza si occupa della produzione di stampi per pressofusione, conchiglia per colata a gravità e a bassa pressione, casse anima hot process e cold process;

- ✓ l'area di stabilimento è dotata di reti per il deflusso dei reflui che originano i seguenti scarichi:
  - Scarico 1 Nord in acque superficiali ( fosso di campagna) le acque meteoriche dei coperti e delle aree di transito della parte ovest dell'area di stabilimento;
  - Scarico 2 Nord-Est in rete acque meteoriche:
    - delle acque meteoriche non contaminate dei coperti e delle aree di transito della parte nord ed est dell'area di stabilimento di pertinenza SV Petroni srl;
    - delle acque meteoriche non contaminate dei coperti e delle aree di transito della parte est e sud dell'area di stabilimento di pertinenza della Vetimec Soc. Coop;
  - Scarico 3 Nord-Est in rete fognaria delle acque nere, afferente al depuratore di Calderara di Reno - Capoluogo, delle acque reflue domestiche della parte nord dell'area di stabilimento di pertinenza SV Petroni srl;
  - Scarico 4 Est in rete fognaria delle acque nere, afferente al depuratore di Calderara di Reno - Capoluogo, delle acque reflue domestiche della parte est dell'area di stabilimento di pertinenza della Vetimec Soc. Coop;
  - Scarico 2 Nord-Est in rete acque meteoriche delle acque delle aree di transito della zona sud dell'area di stabilimento;
- ✓ Da quanto ricevuto con la documentazione relativa all'istanza non vi sono utilizzi dell'acqua per scopi di natura produttiva gli scarichi in pubblica fognatura sono pertanto riconducibili ad un uso domestico o equivalente;

Visto:

- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- il D.Lgs.152/2006;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
- il DPR 19 ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **vengono ammesse in pubblica fognatura le:**
  - **acque reflue domestiche (bagni e servizi igienici) sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;**
  - **acque meteoriche di dilavamento non contaminate derivanti dal coperto degli edifici e delle aree di transito;**
- **è fatto obbligo di adottare tutte le misure atte a evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adeguamento alle norme e prescrizioni previste dalla DGR n°286/2005;**
- **i pozzetti di ispezione e prelievo sulle condotte di acque reflue industriali dovranno consentire:**
  - **il posizionamento del campionatore automatico;**
  - **il prelievo delle acque per caduta;**
  - **dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile;**

- garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne:
  - tubazioni di collegamento al terminale di recapito;
  - innesto di tali tubazioni;
  - sifone tipo Firenze;
  - valvola di non ritorno / intercettazione;
- le acque reflue di natura diversa dalle acque reflue domestiche/acque meteoriche non contaminate e tutti i rifiuti originati dall'attività svolta nell'insediamento dovranno essere raccolti e conferiti a Ditta autorizzata nel rispetto della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti;
- i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;
- i rifiuti in attesa di essere smaltiti, se conservati in area esterna, dovranno essere posizionati sotto copertura o in contenitori dotati di coperchio;
- i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti.  
La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di richiedere la sospensione temporanea dello scarico precedentemente autorizzato, in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del sistema fognario - depurativo;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere all'Ente emittitore/Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico;

**Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata.**

**Ogni modificazione che si intenda apportare:**

- all'attività svolta;
- allo scarico di cui sopra;
- al sistema di convogliamento delle acque reflue;
- al sistema di trattamento;
- al punto di immissione terminale in fognatura;
- al legale rappresentante della Ditta;

**dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.**

**Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.**

**La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.**

Distinti saluti.

Firmata digitalmente

**Responsabile**

**Fognatura e depurazione Emilia**

*Ing. GianNicola Scarcella*



## **Autorizzazione Unica Ambientale**

**VETIMEC Soc. Coop. - comune di Calderara di Reno – via De Gasperi n° 3**

### **ALLEGATO C**

**Matrice impatto acustico di cui all'art.8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e s.m.i.**

Si dà atto di quanto auto-dichiarato dall'azienda in data 27/11/2019 ed allegato alla documentazione tecnica di AUA.

L'attività produttiva deve essere svolta nel rispetto della vigente normativa in materia di emissioni sonore con riferimento ai limiti prescritti dal documento di zonizzazione acustica del Comune di Calderara di Reno.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**